

1)

Andrea DEL SANTO
Gruppo di lavoro SOSEC - Catasto Nazionale Sentieri

Il Consiglio Regionale dell'Umbria nel dicembre 2023 ha modificato il Testo unico regionale delle foreste (L.R. 28/2001), in particolare nell'articolo 7 riguardante i divieti precisando che:

art.7 comma

*a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, sulla viabilità forestale di cui all' articolo 9 del d.lgs. 34/2018 e sulle strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, **qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito***

*b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli , **qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito***

come Club Alpino Italiano stiamo producendo un dossier, raggiungibile al seguente indirizzo <https://drive.google.com/drive/u/5/folders/17QCljzGYQvllv9w9h1Tv5LDJyjEs01ic>

volto a individuare i costi dell'installazione di suddetta segnaletica di divieto.


avremmo bisogno di documenti, relazioni o studi dettagliati sull'impatto ambientale del passaggio dei mezzi motorizzati prodotti dal CAI, in modo da poterli integrare nel dossier.

RISPOSTA

Va precisato che la previsione di una cartellonistica di cui alla lettera a) (cioè, strade varie e viabilità forestale) era già prevista dalla normativa previgente.

I costi dell'installazione della cartellonistica anche nei casi della lettera b) sono quantificati nella relazione all'emendamento (che allego): 75 euro a cartello, di cui 25 per cartello, 25 per palo e 25 per installazione.

Si allegano le slides sull'Umbria presentate nella prima serata.



Gruppo assembleare
Lega Umbria

Il Consigliere
Manuela Puletti

Perugia, 17 dicembre 2023

Al Presidente dell'Assemblea legislativa
Marco Squarta
SEDE

Oggetto: Emendamento agli atti n. 1955/BIS (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024) e 1956/BIS (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026)

- Dopo l'articolo 3 dell'atto n. 1955/BIS, è inserito il seguente:


Art. 3-bis

(Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), dopo le parole: "boschi e pascoli" sono inserite le seguenti: " , qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito".
2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".
3. Per il finanziamento dell'onere di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascun anno del triennio 2024-2026, la spesa di euro 10.000,00 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026, come trasferimento agli enti competenti.

- Contestualmente, la Tabella ALLEGATO 3 "Prospetto delle spese di bilancio per Missioni, Programmi e Titoli" dell'Atto n. 1956/BIS "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026", si intende così modificata:

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Titolo	Previsione 2024	Previsione 2025	Previsione 2026
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	01	Difesa del suolo	1	+10.000	+10.000	+10.000



**Gruppo assembleare
Lega Umbria**

**Il Consigliere
Manuela Puletti**

	dell'ambiente						
20	Fondi e Accantonamenti	01	Fondo di riserva	1	-10.000	-10.000	-10.000

Le variazioni sopraindicate si intendono apportate anche a tutti i prospetti e allegati all'Atto n. 1956/BIS "Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026".


Si dà atto che a seguito delle variazioni sopra riportate, permangono gli equilibri finanziari di bilancio prescritti all'articolo 40, comma 1 del d.lgs. n. 118/2011.

Relazione illustrativa

Con il presente emendamento si intendono modificare i commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), prevedendo il divieto di transito negli ambiti di cui alla lettera b) del comma 3 solo in presenza di specifiche tabelle.

Relazione tecnica

L'emendamento incide sull'articolo 7 della legge regionale 28/2001 che regola i divieti nelle zone boscate. In particolare, il comma 3 dello stesso articolo 7 riguarda il divieto di circolazione e sosta dei veicoli a motore e in modo specificando, alla lettera a), che tale divieto vale per le strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, per la viabilità forestale e per le strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, mentre, alla lettera b) fissa il medesimo divieto con riferimento ai sentieri, alle mulattiere, ai viali parafuoco e alle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli. Con il presente emendamento si intende precisare che, nel caso di sentieri, mulattiere, viali parafuoco e piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, il divieto di circolazione sussiste solo in presenza di appositi cartelli indicanti il divieto di transito. Tale disposizione è già presente relativamente alle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, alla viabilità forestale e alle strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, come disposto dalla lettera a) del medesimo articolo e comma. Inoltre, sempre il vigente articolo 7 della l.r. 28/2001 stabilisce, ma solo limitatamente agli ambiti di cui alla lett. a), che alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore, provvedono gli enti competenti per territorio, sulla base delle indicazioni date dalle amministrazioni comunali. Pertanto, in conseguenza del comma 2 dell'emendamento, le amministrazioni comunali su cui insistono i sentieri, le



**Gruppo assembleare
Lega Umbria**


**Il Consigliere
Manuela Puletti**

mulattiere, i viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi, per i quali si ravvedì la necessità di procedere a tabellazione, provvedono, previo accordo o protocollo di intesa con l'ente competente per territorio. La l.r. 23 dicembre 2011, n. 18 identifica l'ente territorialmente competente nell'Agenzia forestale regionale (AFOR) la quale, ai sensi dell'articolo 20 della medesima legge, è dotata di proprio personale e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica, e può svolgere in base a quando disposto dall'articolo 19, comma 2, una serie di compiti su espressa delega e previo accordo o protocollo di intesa con i soggetti interessati che, per il caso in specie sono appunto le amministrazioni comunali, nel caso in cui ravvisino la necessità di procedere a dette tabellazioni. Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri relativa alle disposizioni introdotte con il presente emendamento, si rappresenta che il costo medio di ciascuna tabella può essere determinato come segue:

- costo tabella euro 25,00 comprensivo di IVA;
- costo eventuale sostegno euro 25,00 comprensivo di IVA;
- posa in opera euro 25;

per un totale di euro 75,00 per ciascuna tabella. Considerando in media due installazioni (in corrispondenza dei punti di accesso) per ciascun sentiero, mulattiera o altra tipologia di percorso contemplata dalla disposizione, ed ipotizzando un numero iniziale di circa 200 percorsi, è possibile quantificare l'onere finanziario in 10.000 euro annui, per il triennio 2024-2026. L'ammontare dello stanziamento potrà inoltre essere rivisto in occasione dell'approvazione dei futuri bilanci di previsione, sulla base dell'effettivo riscontro delle richieste di apposizione delle tabelle da parte delle amministrazioni comunali, già nel corso del primo anno di applicazione della norma. Sulla base di tale quantificazione, si prevede quindi uno stanziamento pari ad euro 10.000,00 per ciascun anno del triennio 2024-2026, da imputare alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026, a cui si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della Missione 20, "Fondi e Accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del medesimo bilancio regionale di previsione 2024-2026. La copertura del nuovo onere disposta in legge di stabilità è fornita dalla manovra complessiva di bilancio e dagli stanziamenti conseguentemente autorizzati nel bilancio di previsione 2024-2026.

**Il Consigliere Regionale
Manuela Puletti
(Primo Firmatario)**



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3051 - Fax 075.576.3219
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: legaumbria@alumbria.it

**Gruppo assembleare
Lega Umbria**

**Il Consigliere
Manuela Puletti**

A photograph of a forest path with the word "Umbria" overlaid in a yellow box. The path is dirt and leads through a lush green forest with many trees and undergrowth.

Umbria

La normativa sulla viabilità agro-silvo-pastorale è contenuta all'**articolo 7**, commi da 3 a 6, della **legge n. 28 del 2001** (*Testo unico regionale per le foreste*).

Fino al **31 dicembre 2023** la disciplina era così definita:

3. La **circolazione** e la sosta dei veicoli a motore, **salvo** che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di accesso agli appostamenti fissi di caccia di cui all' articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) da parte dei soggetti autorizzati alla loro utilizzazione e gestione, di sperimentazione e ricerca, **è vietata**:

- a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, **sulla viabilità forestale** di cui all'articolo 9 del d.lgs. 34/2018 e sulle strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, **qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;**
- b) sui sentieri, sulle mulattiere,** sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli;

c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lett. a), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno.

L'articolo 4 della **legge 22 dicembre 2023, n. 17** (*Legge di stabilità regionale 2024*) ha modificato *chirurgicamente* l' articolo 7 della legge n. 28 del 2001:

1. Alla lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) dopo le parole: " boschi e pascoli " sono inserite le seguenti: " , qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito ".

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 le parole: " lett. a) " sono sostituite dalle seguenti: " lettere a) e b) ".

3. Per il finanziamento dell'onere di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascun anno del triennio 2024-2026, la spesa di euro 10.000,00 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026, come trasferimento agli enti competenti.

Ne consegue il seguente testo (**vigente dal 1.1.2024**):

3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo, è vietata:

a) *identica*;

b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, **qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito**;

c) *identica*.

In sintesi, la **previsione di una segnaletica** che indichi il divieto di circolazione dei veicoli a motore è stata **estesa** anche ai **sentieri, alle mulattiere**, ai viali parafuoco e alle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli.

Tali segnali dovranno essere apposte dagli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali.

Riflettendo sulla disposizione «finanziaria» collegata alla modifica, che autorizza uno stanziamento di **10.000 euro** per ciascuna annualità del triennio **2024-2026**, va considerato che la *relazione tecnica all'emendamento* - che ha portato all'approvazione dell'articolo 4 della legge n. 17 del 2023 - indica il costo di ciascun **cartello in 75 euro** (25 euro cartello, 25 euro palo di sostegno, 25 euro posa in opera da parte dell'Agenzia forestale regionale - AFOR) .

Dividendo lo stanziamento **triennale** complessivo di 30.000 euro per 75 euro, nel periodo considerato potranno essere collocati teoricamente **400 cartelli**.

Ricordando che in Umbria ci sono **92 amministrazioni comunali** nel periodo 2024-2026 ogni comune potrà al massimo posizionare 4,3 cartelli (di fatto, **4 cartelli per ciascuno**) per vietare la circolazione di mezzi a motore su sentieri, mulattiere, viali parafuoco e piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli del proprio territorio.

Considerando che il segnale va posto all'inizio e alla fine del percorso, ne potranno beneficiare solo **2 sentieri**, mulattiere, ecc.

2)

Pompeo RUSSO - ONTAM
Responsabile OTTO G.R. Puglia

Buongiorno, ho seguito con attenzione la prima serata e letto quanto riscontrato alla nota dell'amico Giorgio. IL dubbio che mi sorge è in ordine ad un eventuale rapporto gerarchico tra il CAI e le varie leggi regionali.

*La normativa regionale della Puglia del 2003, nata dopo il P.U.T.T. del 2000, pone i comuni come attuatori della R.E.P. coordinati dalle province (sic).
nella stessa legge all'art.7 si emana un regolamento e nel successivo art. 8 comma 2, si da facoltà alle organizzazioni di volontariato ambientalistico di espletare le attività di vigilanza, manutenzione e controllo della REP.*

Da cui ogni intervento che qualsivoglia definire sentieristico è illegittimo senza una convenzione CAI - Regione Puglia?

Il Sentiero Italia che pure attraversa la nostra regione nell'attuale contesto normativo giuridico come si colloca?

RISPOSTA

La legge n. 21 del 2003, all'articolo 8 pone le attività attuative del programma in capo agli enti territoriali, prevedendo tuttavia la possibilità che le province, i comuni, le comunità montane e i parchi possono delegare la manutenzione ad associazioni ambientaliste di cui alla legge regionale. Il riferimento al CAI non è presente nella legge e nel regolamento attuativo, considerando che la regione presenta caratteristiche montane solo nell'Appennino Dauno e nel Gargano e quindi il ruolo del CAI era poco conosciuto al legislatore. Il legislatore ha preferito far riferimento alla legge regionale n. 11 del 1994, che riguardando l'attuazione della normativa sul volontariato, permettendo di coinvolgere più strutture associative.

Se ne dedurrebbe che le Sezioni CAI e il GR Puglia - non essendo a quel tempo associazioni di volontariato - non avrebbero potuto effettuare alcuna attività di manutenzione dei sentieri. Tuttavia, quel testo è di fatto "parzialmente marcito", perché le Province hanno mantenuto poche competenze (altre trasferite alla Regione o ai comuni), così come le comunità montane sono state sostituite dalle Unioni di comuni o qualcosa di simile.

In realtà, nel giugno 2016 il CAI e l'ANCI hanno sottoscritto - in attuazione del protocollo CAI-MIBACT del 2015 - un Accordo stabilendo che qualora i comuni dovessero effettuare attività di manutenzione ordinaria dei sentieri avrebbero potuto utilizzare la Convenzione tipo allegata all'Accordo stesso (sostanzialmente era la vecchia Convenzione della Commissione escursionismo (periodo pre-SOSEC).

Quindi - "languendo" la normativa regionale - si può la Sezione può dialogare direttamente con il Comune.

Il Sentiero Italia CAI - pur essendo parte importante del nuovo Protocollo CAI - MiTUR - non ha il rango di atto legislativo, ma semplicemente di accordo amministrativo tra due soggetti con un valore limitato nel tempo.

Già a Matera nel 2021 sottolineai che il SICAI non avendo una norma che lo "sostenesse", avrebbe potuto avere problemi nel caso in cui si dovesse sviluppare su un fondo privato in una regione dove non esiste una legge sulla rete escursionistica che prevede norme sulla c.d. "viabilità privata" e che quel tratto non fosse inserito - come sentiero - nel catasto regionale della rete escursionistica. In sostanza, il SICAI va considerato - sul piano legislativo - alla pari di un cammino.....con normativa prevista solo in alcune regioni.